
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La domanda di sequestro giudiziario avente ad oggetto una somma di denaro è inammissibile

La misura del sequestro giudiziario non può essere concessa con riguardo ad una somma di denaro depositata su conto corrente. Infatti la domanda di sequestro giudiziario avente ad oggetto una somma di denaro non è ammissibile in quanto trattasi di bene che, essendo fungibile per eccellenza, non soddisfa il requisito della preventiva ed oggettiva individuabilità ai fini della concessione della cautela. In particolare, si ritiene che, considerata l'assoggettabilità a sequestro solo dei beni suscettibili di proprietà o di possesso o almeno di detenzione in senso tecnico, non possa sottoporsi a sequestro un bene come il denaro che, essendo determinato solo nella quantità e nel genere, non è suscettibile di previa materiale specificazione ai fini dell'esatta individuazione dell'oggetto della cautela.

Tribunale di Frosinone, ordinanza del 19.6.2015

...omissis...

Il G.I.,

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 27.10.2014 F. M. ha chiesto:

- in via principale di ordinare ex art. 700 c.p.c. alla banca resistente di ripristinare la piena operatività del c/c bancario n. 1003309/0 (conto intestato al medesimo ricorrente), eliminando il vincolo di indisponibilità sullo stesso apposto a valere per la somma di € 624.000,00, nonché di inibire alla banca medesima l'escussione della garanzia asseritamente concessa in proprio dal ricorrente, ordinandole quindi di non procedere alla realizzazione della stessa (né mediante incameramento delle somme depositate sul sopra indicato c/c né mediante la vendita delle azioni di proprietà del medesimo ricorrente);

- in via subordinata, di concedere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. della somma depositata sul suindicato c/c e di n. 300 azioni della banca resistente di proprietà del ricorrente.

A sostegno di tali domande il ricorrente, premesso di essere intenzionato a promuovere il giudizio di merito per fare accertare nullità, l'invalidità e l'inefficacia del pegno asseritamente concesso in proprio a favore della banca resistente (anche mediante l'esperimento, allo scopo, di querela di falso) e per ottenere il conseguente risarcimento del danno, ha dedotto:

a) di essere titolare di un contratto di c/c bancario acceso presso la locale filiale della banca resistente (conto n. 1003309/0), nonché di 800 azioni della banca medesima;

b) che il conto suindicato improvvisamente veniva a presentare, alla data del 12.2.2014, un saldo contabile di € 672.956,12 ed un saldo disponibile di soli € 48.956,12, in quanto la banca resistente, a seguito dell'ammissione al concordato preventivo della società R. s.p.a., aveva illegittimamente ritenuto di attivarsi per realizzare la garanzia personale a suo dire concessa dal ricorrente in proprio sui titoli ed i depositi accesi presso di sé tenuto conto dell'esposizione debitoria della medesima società R. s.p.a.;

c) che egli, pur essendo socio e presidente del c.d.a. della predetta società, non ha mai garantito in proprio l'esposizione debitoria della stessa;

d) che alcun rilievo in senso contrario può infatti assumere il preteso contratto di pegno del 1.2.2012, atteso:

i) che tale contratto è privo di data certa, non contiene quanto previsto ai fini della valida costituzione del pegno e reca, in particolare, le aggiunte e le incompletezze puntualmente indicate al punto 20.a) del ricorso, oltre a non recare la sottoscrizione della banca ed a recare inoltre una mera sigla - e non la sottoscrizione per esteso - del ricorrente (il quale quindi nel ricorso ha inizialmente disconosciuto sia la conformità della copia del contratto in suo possesso all'originale sia la relativa sottoscrizione, riservandosi la promozione della querela di falso all'esito della produzione del documento in originale);

ii) che l'insussistenza nella specie di una qualsivoglia garanzia personale da parte del ricorrente può anche evincersi dal fatto che, con il predetto contratto di pegno, si sono intesi garantire affidamenti e mutui non ancora concessi alla

data di prestazione della garanzia medesima (tanto che nella corrispondenza proveniente dalla stessa banca tali affidamenti e mutui risultavano, ancora nel successivo settembre del 2012, assistiti da altre garanzie e non da quella per cui è causa);

iii) che, ad ulteriore riprova dell'insussistenza di qualsivoglia garanzia in proprio rilasciata dal ricorrente, deve sottolinearsi che il presunto pegno, pur costituito nel 2012 (stando alla tesi della banca), non risulta essere stato segnalato in centrale rischi sino al maggio del 2014 e che peraltro il c/c sopraindicato risultava nella piena disponibilità del ricorrente (il quale non ha infatti mai chiesto alcuna autorizzazione per movimentarlo, ha ottenuto i richiesti carnet di assegni e non ha mai ricevuto estratti conto recanti l'esistenza di partite indisponibili);

iv) che, sempre a riprova dell'insussistenza di qualsivoglia garanzia in proprio rilasciata dal ricorrente, deve sottolinearsi che, oltre a risultare il pegno su azioni proprie in contrasto con il disposto di cui all'art. 2358 c.c., nella specie non risulta alcuna annotazione sul libro dei soci della banca del vincolo esistente sulle azioni (contrariamente a quanto previsto dalla legge e dallo statuto), a nulla rilevando in senso contrario dei meri "appunti" prodotti dalla banca resistente, in quanto redatti in assenza di qualsiasi garanzia di autenticità o di data certa;

v) che peraltro l'inesistenza di garanzie personali in favore della R. s.p.a. emerge anche dai bilanci della medesima società, bilanci sempre comunicati alla banca resistente.

e) che comunque, anche a voler ipotizzare la sussistenza del pegno, lo stesso non potrebbe comunque spiegare i suoi effetti in quanto interdipendente teleologicamente con i contratti intercorsi tra la banca e la società R. s.p.a., contratti ormai sciolti ex art. 169 bis l.f.;

f) che poi, quanto al periculum in mora richiesto in relazione alla domanda principale, lo stesso è costituito dai rilevanti danni economici cui il ricorrente andrebbe incontro per effetto dell'illegittima escussione della garanzia (venendo in tal caso il ricorrente ad essere privato della disponibilità di ingentissimi fondi, nonché ad essere privato della possibilità di utilizzare i fondi medesimi anche per far fronte allo stato di crisi della società di cui è socio ed inoltre ad essere esposto al rischio di un'illegittima segnalazione al CRIF);

g) che infine è pienamente esperibile nella specie il procedimento ex art. 670 c.p.c., in quanto, esclusa ogni dirimente rilevanza del profilo del periculum in tale distinto procedimento cautelare, deve ritenersi che lo stesso ben possa avere ad oggetto, oltre che le azioni, anche una somma di denaro (dovendo necessariamente assumere rilievo centrale il profilo funzionale della misura, anche perché la somma oggetto della domanda cautelare è comunque ben individuabile sulla base del determinato conto corrente che la "contiene").

Con comparsa depositata in data 3.12.2014 si è costituita la banca resistente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha dedotto:

1) di aver legittimamente manifestato al ricorrente l'intenzione di escutere la garanzia da questi concessa nella misura pari a quella del debito della società garantita già scaduto alla data del deposito, da parte di quest'ultima società, della domanda di concordato (e, dunque, nella misura di € 642.000,00, a valere sulla somma depositata nel suindicato c/c e su n. 100 azioni della banca di proprietà del ricorrente);

2) che sussistono nella specie i presupposti per l'escussione della garanzia a fronte dell'intervenuta decadenza della società garantita dal beneficio del termine per effetto del deposito della domanda di concordato (dovendosi per altro verso ritenere che ricorra la piena autonomia tra la posizione del garantito sottoposto a procedimento concorsuale e quella del garante a tale procedimento estraneo, anche tenuto conto del fatto che è solo con l'omologazione che lo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis l.f. è destinato a divenire definitivo);

3) che il pegno per cui è causa risulta da scrittura avente data certa (come documentato dal timbro postale ivi apposto) ed idoneamente sottoscritta dal ricorrente mediante apposizione della sua sigla (come emerge anche da diversi contratti bancari recanti tale sigla e mai oggetto di contestazione alcuna), a nulla rilevando in senso contrario la mancanza di sottoscrizione da parte della banca (vuoi perché il documento in questione è stato da quest'ultima prodotto in giudizio vuoi perché il pegno ben può essere costituito per atto unilaterale);

4) che le circostanze prospettate in senso contrario dal ricorrente risultano in parte non corrispondenti al vero in parte irrilevanti, atteso:

i) che non corrisponde al vero la dedotta posteriorità delle esposizioni debitorie della società garantita rispetto alla concessione della garanzia per cui è causa, essendo invece quest'ultima finalizzata a garantire un affidamento concesso nel precedente mese di gennaio ed un mutuo concesso il 2.2.2012 (e, dunque, il giorno successivo a quello in cui è stato costituito il pegno);

che non risulta dirimente l'indicazione del soggetto garantito nella corrispondenza intercorsa tra le parti come R. s.r.l. o s.p.a., in quanto trattasi in buona sostanza di medesimo soggetto con la stessa partita IVA;

iii) che non risulta del pari dirimente il fatto che in una lettera di riepilogo dell'esposizione debitoria non venga menzionato il pegno per cui è causa od il fatto che vi sia stata una tardiva segnalazione in centrale rischi del pegno stesso, dovendosi ricondurre tali circostanze a dei meri disguidi tecnici, cui la banca a posto tempestivamente rimedio allorquando gli stessi sono emersi in sede di ispezione dell'organo di vigilanza;

iv) che non risulta corrispondente al vero che il pegno non sia stato annotato nel libro soci;

v) che non può risultare rilevante il fatto che la banca, per mera buona fede, abbia consentito al ricorrente di avere piena operatività sul c/c sino al verificarsi dell'evento garantito;

5) che infine nella specie, considerato il ruolo svolto dal garante nell'ambito della garantita, è semmai la banca a potersi venire a trovare in una situazione di pericolo di imminente ed irreparabile pregiudizio nel caso di accoglimento del ricorso (rischiando in tal caso di perdere ogni garanzia di recupero del dovuto nei confronti della R. s.p.a. in concordato), laddove invece il ricorrente, titolare di un ingente patrimonio, non può ritenersi pregiudicato in modo irreparabile dall'escussione della garanzia (escussione che, peraltro, eviterebbe proprio la temuta segnalazione ai danni del ricorrente, atteso che verrebbe contestualmente estinta la posizione in centrale rischi a nome del garante).

Tanto premesso, si ritiene che la domanda cautelare proposta in via principale ex art. 700 c.p.c. non possa trovare accoglimento nel merito per difetto del necessario periculum in mora in relazione al grave ed imminente pregiudizio di tipo patrimoniale allegato dal ricorrente.

Al riguardo si evidenzia in primo luogo che è ben vero che, pur essendo il danno patrimoniale per definizione suscettibile di ristoro per equivalente, tale tipologia di danno può astrattamente integrare il *periculum in mora* richiesto ai fini dell'ottenimento del rimedio cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. laddove ricorra l'ipotesi di un **diritto di credito c.d. a funzione non patrimoniale (ossia nel caso in cui la tutela non sia volta a salvaguardare il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali di rango primario a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate) ovvero laddove ricorra l'ipotesi di un eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcibile (ad esempio nel caso in cui il preteso diritto di credito sia vantato da un imprenditore che, nelle more del giudizio ordinario, potrebbe venire a trovarsi in una situazione di insolvenza o, comunque, di grave crisi di liquidità).**

Tuttavia nella specie non si ravvisa la ricorrenza dell'ipotesi da ultimo esposta in quanto, pur essendo stata sottoposta a vincolo una somma cospicua, tale vincolo, in considerazione della condizione economica soggettiva del ricorrente, non pare idoneo a privare il medesimo ricorrente non solo di più che congrui mezzi di sostentamento, ma anche di ampie disponibilità liquide.

In altre parole, se è ben vero che il ricorrente non può attualmente disporre della somma depositata sul c/c e sottoposta a vincolo, è parimenti vero che questi ha dimostrato di poter disporre in pochi giorni di ingentissimi importi, attingendo all'evidenza da altri fondi liquidi altrove detenuti.

Si deve infatti evidenziare che è lo stesso ricorrente ad aver allegato di aver garantito in pochissimo tempo la copertura dell'assegno di € 100.000,00 (maggiorato di penali ed interessi ex art. 9 bis L. n. 386/1990) da lui tratto sul c/c in questione a seguito del ricevimento del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni a lui inviato dalla banca resistente (si vedano i punti nn. 6, 7, 8 ed 11 del ricorso introduttivo).

Ora, considerato che con tale comportamento il ricorrente ha idoneamente dimostrato di avere la piena disponibilità di distinte e cospicue risorse finanziarie liquide o comunque prontamente liquidabili, non pare potersi ritenere che l'indisponibilità del pur ingente importo sottoposto a vincolo possa precludergli l'assolvimento delle proprie esigenze primarie ovvero anche l'espletamento di attività di ulteriore investimento.

Giova del resto sottolineare che, se così non fosse (e se quindi l'indisponibilità delle somme vincolate avesse veramente posto il ricorrente in condizioni di seria e potenzialmente irreversibile crisi di liquidità), difficilmente il ricorrente, resosi conto nel mese di febbraio dell'indisponibilità delle somme in questione, avrebbe atteso diversi mesi prima di coltivare il presente procedimento.

Escluso quindi che il ricorrente versi attualmente in condizioni di drastica crisi di liquidità, deve del pari escludersi, in quanto in questa sede indimostrato (ad esempio mediante la produzione dell'intero piano depositato nell'ambito del concordato), che anche e proprio le somme vincolate oggetto del contendere debbano essere sollecitamente ed interamente destinate al risanamento della società garantita.

Del pari non può infine nella specie ravvisarsi l'ipotesi del pericolo di lesione di un diritto di credito a funzione non patrimoniale in relazione alla temuta segnalazione alla Centrale Rischi a fronte della minacciata escussione della garanzia, atteso che, come anche sottolineato dalla resistente, il pericolo di tale segnalazione sussisterebbe proprio in caso di non escussione della

garanzia in questione (venendo infatti, in caso di escussione della garanzia, a doversi cancellare il nominativo del garante).

Deve quindi escludersi che il ricorrente abbia allegato e provato la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo ad integrare il presupposto della cautela atipica, dovendosi per altro verso evidenziare che nella specie, tenuto conto della qualità soggettiva del resistente, non vi è ragione di dubitare del buon esito, in caso di vittorioso esperimento dell'azione di merito da parte del ricorrente, dell'azione di ripetizione e di risarcimento del danno.

Venendo quindi ad esaminare la domanda cautelare svolta in via subordinata, deve in primo luogo chiarirsi come in relazione alla stessa non sia invece destinato ad assumere rilievo dirimente il profilo del *periculum in mora*, giacché, stando alla condivisibile giurisprudenza di legittimità, per la concessione del sequestro giudiziario è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera possibilità sia pure astratta che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto all'esito della controversia (Cass., sent. n. 854/92), controversia che ben può essere rappresentata anche da un'azione contrattuale che importi una statuizione sulla proprietà o la restituzione di una cosa da altri detenuta a titolo precario (Cass., sent. n. 12087/92).

Tutto ciò posto, si ritiene tuttavia che la misura in questione non possa essere concessa, in quanto inammissibile, con riguardo alla somma di denaro depositata sul conto corrente.

Ritiene infatti il giudicante che la domanda di sequestro giudiziario avente ad oggetto una somma di denaro non sia ammissibile in quanto trattasi di bene che, essendo fungibile per eccellenza, non soddisfa il requisito della preventiva ed oggettiva individuabilità ai fini della concessione della cautela (in tal senso anche Cass., sent. n. 1879/65; Cass., sent. n. 1536/73; Cass., sent. n. 12595/91¹; Trib. Mantova, ord. 14.3.2008).

In particolare, anche stando al suesposto e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene che, considerata l'assoggettività a sequestro solo dei beni suscettibili di proprietà o di possesso o almeno di detenzione in senso tecnico, non possa sottoporsi a sequestro un bene come il denaro che, essendo determinato solo nella quantità e nel genere, non è suscettibile di previa materiale specificazione ai fini dell'esatta individuazione dell'oggetto della cautela.

Non può di contro condividersi l'opposta tesi, pure prospettata nella giurisprudenza di merito e fondata sulla valorizzazione del profilo funzionale della cautela in esame, secondo cui, essendo le somme depositate in un c/c

¹ N.d.R.: la massima, estratta da *Mass. Giur. It.*, 1991, così recita: *poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670, n. 1, c. p. c. è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.*

bancario, questo fungerebbe da "contenitore" idoneo ad individuarle in modo preventivo ed oggettivo.

Sul punto si rileva infatti che il preteso "contenitore" può al più, mediante la relatio al saldo del rapporto contrattuale, rappresentare contabilmente la somma giuridicamente di titolarità del correntista, ma giammai "contenere" tale somma.

Segnatamente si evidenzia che non può configurarsi né una forma di contenimento "materiale" (ipotizzabile ad esempio nella diversa ipotesi di somma custodita in contanti in una cassetta di sicurezza, ipotesi in relazione alla quale non pare potersi dubitare dell'ammissibilità del sequestro giudiziario) né, invero, una forma di contenimento "giuridico".

A tale ultimo riguardo risulta infatti dirimente considerare che, in ipotesi di condanna, la banca non corrisponderebbe comunque al ricorrente proprio quei denari all'attualità depositati sul conto - che, come tali, non sono mai stati individuati né lo sarebbero in caso di concessione della cautela richiesta mediante un'ipotetica "numerazione delle banconote" - ma solo un importo di denaro pari a quello indicato in dispositivo ed individuato fisicamente unicamente in sede di esecuzione del provvedimento.

E' del resto evidente che, proprio dovendosi tenere conto del profilo funzionale della cautela e dovendosi quindi coordinare funzionalmente la stessa con il successivo rilascio in sede esecutiva del bene vincolato, nella specie verrebbe a mancare proprio siffatto coordinamento funzionale, atteso che la parte vittoriosa sarebbe interessata ad ottenere la corresponsione di un dato importo e non, certo, di quelle banconote ora ipoteticamente depositate sul c/c bancario (laddove invece, per ravvisarsi la necessaria strumentalità, sarebbe necessario che l'esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati avesse ad oggetto proprio quegli stessi beni sui quali era stato autorizzato e posto il vincolo).

Ecco allora che la concessione della cautela invocata potrebbe finire, soprattutto nei casi - come quello di specie - in cui non è ragionevole dubitare della solvibilità della resistente eventualmente soccombente nel merito, con l'integrare un uso dello strumento cautelare esulante dalle sue finalità tipiche, con conseguente pericolo di veri e propri abusi del diritto laddove il richiedente la cautela voglia strumentalmente "bloccare" le iniziative di recupero avviate dal creditore garantito.

Per quanto invece concerne le 300 azioni della banca resistente di proprietà del ricorrente (indicate nel contratto del 1.2.2012 con COD.ISIN *omissis*) e le ulteriori 100 azioni della banca resistente di proprietà del ricorrente (indicate nella missiva del 23.4.2014, prodotta dalla resistente come doc. 28, con COD.ISIN *omissis*, anch'esse ritenute gravate da pegno secondo la tesi di parte resistente per effetto dell'allegata stipulazione di una clausola di rotatività), si ritiene che le stesse ben possano astrattamente essere oggetto di un provvedimento di sequestro giudiziario, trattandosi all'evidenza di beni mobili suscettibili di diritti reali, nonché passibili di materiale specificazione ed individuazione.

Per quanto infine concerne i pronti contro termine con scadenza 10.2.2012 COD.ISIN *omissis* (anch'essi indicati come oggetto di nel pegno del 1.2.2012 in contestazione) risulta dirimente evidenziare che, pur potendo tali titoli essere astrattamente oggetto di sequestro giudiziario, la domanda cautelare formulata ex art. 670 c.c. concerne solo le somme depositate sul c/c e le azioni della

banca resistente (si vedano sia le conclusioni formulate nel ricorso sia quanto chiarito alle pagine nn. 28 e 33 del ricorso stesso), il che rende in questa sede irrilevante un attento esame in ordine all'effettivo adempimento a cura della banca resistente medesima alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 213/99.

Ritenuta pertanto astrattamente ammissibile la domanda cautelare formulata in via subordinata seppur nei limiti sopra esposti, occorre in primo luogo esaminare alcune questioni preliminari.

Innanzitutto, quanto al disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato dalla banca opposta all'udienza del 3.12.2014, si ritiene che lo stesso non determini la necessità di fissare apposita udienza per consentire al ricorrente il deposito in originale della documentazione prodotta in copia (documentazione all'evidenza non depositabile in via telematica) non tanto in quanto, come sostenuto dal ricorrente, il disconoscimento sarebbe tardivo (stante la contestuale costituzione in prima udienza della banca resistente), quanto piuttosto perché il disconoscimento, a fronte della notevole mole di documenti depositati dal ricorrente, risulta del tutto generico e privo dei necessari caratteri di specificità e determinatezza, sì da risolversi sostanzialmente in una formula di stile (essendosi la resistente limitata a disconoscere "tutta la documentazione", pur a fronte del deposito di numerosissimi documenti, di differenti tipologie e provenienza).

Nel merito, occorre in primo luogo chiarire che non può trovare accoglimento la tesi di parte ricorrente secondo cui dallo scioglimento ex art. 169 bis l.f. dei contratti bancari in relazione a cui, secondo la resistente, sarebbe stata prestata la garanzia reale discenderebbe il venir meno di ogni garanzia apparentemente rilasciata dal ricorrente medesimo.

Ed infatti, anche a prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui tale scioglimento è destinato a divenire definitivo, la posizione del terzo garante è comunque destinata a rimanere del tutto autonoma rispetto a quella della società contraente garantita (si veda, al riguardo, quanto condivisibilmente chiarito da Cass., sent. n. 29863/11, a mente della quale l'omologazione del concordato preventivo non estende i suoi effetti remissori all'ex socio che ormai deve essere considerato come un qualsivoglia terzo garante che, in virtù dell'obbligazione di garanzia assunta in proprio, risponde di un debito distinto rispetto a quelli sociali).

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un'autonoma e distinta analisi della posizione del preteso garante onde delibare il fumus boni juris della domanda cautelare in esame, deve in primo luogo chiarirsi che la lamentata mancanza della sottoscrizione della banca nel contratto di pegno per cui è causa non potrebbe comunque precludere il perfezionamento dello stesso, in quanto risulta preferibile la tesi che, argomentando dall'art. 2821 c.c., ritiene che anche il pegno possa essere costituito mediante dichiarazione unilaterale.

Venendo quindi ad esaminare la questione della contestata sottoscrizione del ricorrente, deve innanzi tutto sottolinearsi che, a fronte della produzione in originale da parte della resistente del contratto di pegno oggetto di contestazione, il ricorrente ha chiaramente e più volte prospettato la futura proposizione di querela di falso.

Ne deriva che nella specie non dovrà verificarsi se gli elementi rispettivamente addotti dalle parti possano indurre a far ritenere la non autenticità della sigla

apposta a tale contratto, dovendosi invece accertare se, in relazione a tale contratto, ricorra un riempimento a cura della resistente absque pactis.

Ed infatti, avendo il ricorrente più volte sottolineato di essere intenzionato a proporre querela di falso, deve ritenersi che egli, più che la non autenticità della sigla apposta al contratto oggetto di controversia, lamenti in buona sostanza l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco (in tal senso, ex plurimis, Cass., sent. n. 5417/14; Cass., sent. n. 25445/10).

Ciò posto, si osserva che il ricorrente sostiene che il riempimento absque pactis può desumersi da una serie di significative circostanze idonee a dimostrare, indirettamente, l'insussistenza di una valida garanzia (quali la destinazione del pegno a garanzia di crediti non ancora sorti alla data di sottoscrizione del contratto oggetto del contendere, la mancata indicazione del pegno in questione nella corrispondenza e negli estratti conto inviati dalla banca, la mancata segnalazione dello stesso in centrale rischi per oltre due anni, l'assenza di qualsivoglia vincolo sul c/c ove erano depositate le somme costituite in pegno, la mancata annotazione del vincolo sul libro dei soci) e comunque di tale gravità da precludere la possibilità di ritenere validamente costituito il pegno per cui è causa.

Tale ultima prospettazione risulta effettivamente assistita da idoneo fumus boni juris alla luce della documentazione acquisita, il che rende nel presente procedimento superfluo un approfondito esame circa l'eventuale riempimento abusivo di un atto di pegno che comunque, per le argomentazioni di seguito esposte, non risulta, sempre nei limiti del sommario esame tipico della fase cautelare, validamente costituito quanto alle azioni della società resistente.

Sul punto risulta infatti dirimente sottolineare, anche a prescindere dalla valida stipulazione nel caso di specie di una clausola di rotatività concernente le azioni proprie, il chiaro disposto dell'art. 2358 c.c., applicabile alla specie in forza del richiamo di cui all'art. 2519 c.c., vietava alla resistente di accettare azioni proprie in garanzia.

Ebbene, stando alla più accorta e condivisibile dottrina, la violazione di tale divieto deve essere sanzionata con la nullità della garanzia, soprattutto nell'ipotesi, prospettata dalla banca resistente, di sostanziale contestualità tra i finanziamenti concessi e la costituzione del pegno su azioni proprie.

Tale sanzione viene infatti ad imporsi in quanto trattasi di norma imperativa inderogabile, vuoi ove intesa, secondo alcuni, come volta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale vuoi ove intesa, secondo altri, a tutelare la neutralità della società nei confronti dei soci.

Giova comunque sottolineare che, anche a voler prescindere dal suesposto profilo (ipotizzando quindi che la violazione dell'art. 2358 c.c. determini solo l'insorgere di responsabilità in capo agli amministratori), nella specie non è stata offerta a cura della banca resistente idonea prova dell'avvenuta costituzione del vincolo mediante l'annotazione dello stesso sul libro soci.

Al riguardo è noto che, stando alla condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 6596/96; Cass., sent. n. 4766/07), l'art. 2001 c.c., laddove stabilisce la prevalenza delle leggi speciali rispetto alle disposizioni generali dettate dal codice, impone l'applicabilità alla specie dell'art. 3 del R.d. n. 239/42, a mente del quale: i) i vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci; ii) di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in

seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.

Ne consegue che la stessa costituzione del pegno e la conseguente disponibilità del titolo azionario deve essere esclusa in caso di inadempimento alle suesposte prescrizioni.

Ciò posto in via generale, nella specie, a fronte delle puntuali contestazioni del ricorrente, non può ritenersi raggiunta a cura della resistente la piena prova dell'effettiva annotazione del vincolo nel libro soci, non essendo stata prodotta la copia conforme di tale libro, ma una mera copia informale (non potendo la banca autonomamente attestare la conformità di una copia all'originale di un proprio documento) di un presunto estratto del libro soci recante l'aggiunta a penna non sottoscritta da alcuno "delibera cda del 26/01/2012 di vincolo/pegno costituito in data 01/02/2012".

Ebbene, tenuto conto delle specifiche contestazioni svolte sul punto, non può ritenersi che tale copia informale e tale generica dicitura priva di sottoscrizione e di data certa possano supplire alla produzione dell'originale o di copia conforme del libro soci ritualmente bollato e vidimato (oltre che della copia conforme della suindicata delibera del cda).

Deve pertanto escludersi che nel presente procedimento cautelare sia stata comunque adeguatamente dimostrata l'esistenza del vincolo pignoratorio sulle azioni della medesima banca resistente.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, ravvisato il necessario fumus richiesto per la concessione della cautela richiesta con riguardo alle azioni, si ritiene opportuno provvedere alla custodia delle azioni medesime con nomina, quale custode, del direttore della filiale della banca resistente ove risulta acceso il sopra indicato c/c bancario.

Da ultimo, in tema di regolamentazione delle spese del procedimento, si ritiene che il parziale accoglimento delle domande ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa, così provvede:

- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta in via subordinata da M. F. nei confronti di Banca Popolare del Frusinate s.c. p.a. e, per l'effetto, autorizza il sequestro giudiziario in favore di M. F. di n. 300 azioni della Banca Popolare del Frusinate s.c. p.a. (COD. ISIN *omissis*) e di ulteriori 100 azioni della Banca Popolare del Frusinate s.c. p.a. (COD. ISIN *omissis*), nominando custode giudiziario il direttore dell'Agenzia 03 di Frosinone della Banca Popolare del Frusinate s.c. p.a.;
- COMPENSA tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Frosinone, 19/06/2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe